

## ORDINI DEL GIORNO

### ACCOLTI DALL'AULA DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018

La Camera, premesso che: la legge di delegazione europea 2018 contiene importanti disposizioni in materia ambientale, in attuazione di talune direttive europee, con particolare riguardo agli articoli 14 e 15; in particolare, l'articolo 14 concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso, della direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, realizzando altresì un sistema unico di gestione; l'articolo 15 prevede il recepimento della direttiva (UE) 2018/850 relativa alle scariche di rifiuti, nel cui ambito rileva la delega al governo al fine di procedere a una complessiva riforma della disciplina circa la tracciabilità e la qualifica di rifiuto (*end of waste*), in adeguamento a quanto previsto dalla normativa europea, secondo la quale «un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'azione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo». Tale adeguamento è finalizzato a favorire una completa economia circolare; costruire un sistema efficiente per lo smaltimento, il recupero e il riciclo dei rifiuti, con particolare riguardo ai prodotti elettrici ed elettronici, è un obiettivo decisivo, nell'ambito della strategia che l'Unione europea è chiamata ad operare nei prossimi anni, improntata al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici e allo sviluppo della cosiddetta *green economy*; i rifiuti elettronici (RAEE) sono in costante aumento: ogni anno vengono prodotti 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, ma solo il 20 per cento viene riciclato, mentre risulta che nell'Unione Europea soltanto il 35 per cento di tutti i prodotti elettronici viene smaltito correttamente; su tali tematiche si sta facendo strada la consapevolezza e l'esigenza di intervenire con un sistema di regole europee rinnovate, al fine di impedire che, a fronte di un vertiginoso aumento di apparecchiature elettroniche (computer, *smartphone*, lavatrici, aspirapolveri, ecc.) immesse sul mercato, solo una piccola parte di esse venga riparata, mentre la maggior parte viene interamente sostituita e rientra in quel fenomeno che va sotto il nome di «**obsolescenza programmata**» (con fine vita e non riparabile); allungarne il ciclo di vita, favorendo la riparazione e il riuso, nell'ambito di una funzionante economia circolare, ridurrebbe di molto la forte incidenza del loro impatto sull'ambiente; secondo un recente studio del New York Times, allungando anche solo di un anno la vita media dei cellulari si risparmierebbero 2,1 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>; per un solo anno in più di vita di computer portatili, si risparmierebbero 1,6 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>; per un solo anno in più di vita delle lavatrici si risparmierebbero 0,25 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> (con maggiori risparmi a fronte di un maggiore allungamento degli anni rispetto all'obsolescenza programmata); in tale direzione, in sede europea è iniziato un percorso di riforma legislativa che **punta a estendere la vita dei prodotti elettrici ed elettronici, soprattutto dei grandi elettrodomestici, tramite l'aggiornamento della direttiva Ecodesign** (che definisce le etichette di efficienza energetica). È in corso di esame una nuova proposta, su cui lo scorso dicembre la Commissione europea si è espressa favorevolmente, per estendere la vita di frigoriferi e lavatrici, includendo già lampadine, schermi elettronici (sopra i 100 centimetri quadrati) e lavastoviglie. La nuova normativa Ue, in via di definizione, prevede che, a partire dal 2021, i pezzi di ricambio (che permettono di poter riparare, di riusare e riciclare) debbano restare disponibili per 7 anni da quando un modello elettronico va fuori produzione (e 10 anni per le lavatrici), prevedendo altresì che tali prodotti siano progettati in modo da consentire il ricambio agevole di diverse parti rotte o consumate (*right to repair*) e regole semplici per lo smontaggio; un primo passo importante, anche se al momento gli *smartphone* sono esclusi dall'ambito di applicazione,

impegna il Governo

ad appoggiare nelle competenti sedi europee la nuova proposta normativa europea, in via di definizione in fase ascendente, che prevede **interventi innovativi in funzione antispreco, in materia di riciclo e riuso, con particolare riferimento ai prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) e ad alto valore tecnologico, al fine di facilitarne la riparazione e allungarne la vita, incentivando misure che in tal modo permetterebbero di ridurre l'impatto ambientale e di incoraggiare lo sviluppo dell'economia circolare.** 9/1201-B/1. Baldelli, Battilocchio, Vietina, Marrocco. **ACCOLTO**

La Camera, premesso che: l'articolo 16 del provvedimento in esame, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio; in particolare il comma 1 lettera e), riguarda la disciplina della «**cessazione della qualifica di rifiuto**» (cosiddetto «**End of waste**»), prevista dall'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); la disciplina della «cessazione della qualifica di rifiuto» è importante per lo sviluppo dell'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al futuro; è necessario varare misure efficaci per lo sviluppo dell'economia circolare accrescendo al tempo stesso la competitività delle nostre imprese anche in ambito internazionale,

impegna il Governo

a prevedere, di concerto con il mondo produttivo, **l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e fiscali di vantaggio, volti a sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti**, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/CE, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di: a) misure, incentivi e agevolazioni per favorire la **diffusione di prodotti rigenerati** e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati; b) politiche di **sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati** (*green procurement* e *green purchasing*); c) **eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose** o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti; d) introduzione di misure fiscali, quali **l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati**; e) sostegno alla **ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo**, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese; f) modulazione degli **eco-contributi** in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto; g) misure di **super ed iperammortamento per gli investimenti sugli impianti**, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare; h) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti; i) istituzione di **piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera** al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori; l) **certificazioni ambientali di prodotto** come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità. 9/1201-B/2.Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Giacometto, Vietina.

**ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera, premesso che: l'articolo 16 del provvedimento in esame, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio; l'edizione annuale del Rapporto Ispra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente sui rifiuti speciali, contiene dati riferiti al 2017. Un dato che emerge è l'aumento della produzione dei rifiuti speciali, quasi il 3 per cento in più fra il 2016 e il 2017, più 5 per cento rispetto al 2015. Un aumento importante, considerato che il Pil nazionale è cresciuto dell'1,5 per cento fra il 2016 e il 2017 e dello 0,9 fra il 2015 e il 2016; la maggior parte dei rifiuti speciali sono ancora rifiuti da costruzione e demolizione (inerti), pari a 57,4 milioni di tonnellate. I rifiuti industriali veri e propri, provenienti dalle attività manifatturiere sono quasi 29,9 milioni di tonnellate; in generale tuttavia, la *performance* del sistema Italia è positiva ed in costante miglioramento. I rifiuti speciali vengono per oltre due terzi avviati a riciclo con un aumento ulteriore rispetto all'anno prima (67,4 per cento contro il 65 per cento del 2016). Parliamo di circa 100 milioni di tonnellate di materiali all'anno, che fanno dell'Italia il principale distretto industriale del riciclo in Europa; un distretto così forte che importa circa 6 milioni di tonnellate dall'estero. Italia dunque già «circolare», e che potrebbe guardare con ottimismo ai nuovi traguardi ed obiettivi di riciclo per i prossimi anni; a ostacolare queste prospettive virtuose relativamente alla crescita dell'economia circolare, è purtroppo intervenuta malamente la norma introdotta nel decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «Sblocca cantieri», che, modificando il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n.152 del 2006) interviene sulla disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*); la norma introdotta con

il parere positivo del precedente Governo, ha avuto fin da subito un coro unanime di critiche anche e soprattutto dagli esperti del settore e da Utilitalia, Fise Assombiente e Fise Unicircular, che avevano chiesto un tavolo di confronto con l'esecutivo per arrivare a una fattiva risoluzione del problema; una norma sbagliata che sta bloccando il comparto dell'economia circolare italiana, impedendo di fatto il trattamento dei rifiuti per generare solo altri rifiuti da smaltire. Tra i rischi quello di non essere più competitivi per le imprese che investono nel nostro Paese; questa **norma sull'End of waste**, rifacendosi a una norma risalente al 1998, non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell'economia circolare ha conosciuto. Il problema non da poco per l'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al futuro,

impegna il Governo:

ad avviare quanto prima le opportune iniziative anche normative, al fine di **modificare la norma «end of waste» di cui in premessa**; ad **accelerare l'emanazione dei provvedimenti volti a definire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto**. 9/1201-B/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Mazzetti, Labriola, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Vietina. **ACCOLTO**

---

La Camera, premesso che: il provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di 26 direttive europee; L'articolo 16 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) prevede al comma 1, lettera *m*), punto, 6.3), l'assegnazione alle regioni della «funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso»; l'articolo 195 (Competenze dello stato) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, comma 1, prevede alla lettera *p*) che spetta allo Stato «l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti»; in ordine dell'attuazione dell'articolo 16, occorre provvedere all'emanazione delle linee guida contenenti i criteri generali di cui all'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative necessarie al fine di addivenire all'**adozione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti** di cui al citato comma 1, lettera *p*), dell'articolo n. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 9/1201-B/7. Ilaria Fontana. **ACCOLTO**

---

La Camera premesso che: il provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di 26 direttive europee; all'articolo 16 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; al fine di frenare il **consumo di plastica monouso e il marine litter**, in ossequio agli obiettivi enunciati nella Comunicazione «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare», l'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente che si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica; la direttiva, fra l'altro, dispone: l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso e, in particolare, il divieto di immissione sui mercati dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile; specifici requisiti dei prodotti e di marcatura degli stessi; regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti; obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77 per cento entro il 2025 e del 90 per cento entro il 2029; essa dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021 e, a norma dell'articolo 17 della medesima direttiva, è previsto che gli Stati membri applichino le disposizioni

necessarie per conformarsi a decorrere dal 3 luglio 2021, per alcune misure; addirittura dal 3 luglio 2024 per altre; la problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino, tuttavia, preoccupa anche secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018: le materie plastiche sono infatti le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste (*beach litter*), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (*marine litter*); pare che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno; il considerevole **impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**, la salute e l'economia rende necessaria l'istituzione di un quadro giuridico specifico per ridurre efficacemente detto impatto negativo e l'indubbia attenzione di questo Governo induce ad accelerare l'azione legislativa in conformità a quanto previsto dalla Strategia europea per la plastica verso l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative per provvedere ad **un recepimento anticipato della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**. 9/1201-B/8. Vianello. **ACCOLTO**